COMUNE DI BARICELLA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 26 del 16.7.2009**

T i t o l o I
P r i n c i p i

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Baricella, ente locale autonomo della Repubblica, secondo i principi fissati dalla legge e dal presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Baricella è titolare di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà ed esercita altresì le funzioni ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione.

3. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, del presente statuto e dei regolamenti.

4. Il Comune si avvale della sua autonomia, quale diritto fondamentale della comunità, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

5. Il Comune di Baricella concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato, della Unione Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini. anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

6. Il Comune di Baricella valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale nonchè il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

Art. 2
Territorio, stemma e gonfalone – Albo Pretorio

1. Il Comune di Baricella è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Baricella- capoluogo e delle frazioni di S. Gabriele-Mondonuovo, Boschi, Passo Segni.

2. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Malalbergo, Molinella, Minerbio, Argenta, Ferrara, Poggio Renatico, Budrio.

3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale, sentita la popolazione interessata mediante referendum consultivo indetto secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento .

4. La sede del Comune è fissata in Baricella capoluogo, nella residenza municipale. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari, salvo esigenze particolari, che possono vedere i predetti organi riuniti in altra sede.

5. Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma di cui al modello allegato A al presente statuto.

6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone di cui al modello allegato B al presente statuto.

7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad un particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

8. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

9. Nella Sede del Comune è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti. L'esecuzione materiale delle pubblicazioni viene affidata ad uno o più messi nominati dal Sindaco, gli stessi provvederanno a sottoscrivere la dichiarazione dell'avvenuta formalità e, in base ad essa, il Segretario apporrà l'attestazione che certifica l'avvenuta pubblicazione. Il Segretario può delegare detta funzione certificatoria ad uno o più dipendenti comunali.

Art. 3
Finalità

1. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace, promuovendo la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose.

2. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

3. Il Comune coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

4. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

5. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.

6. Il Comune tutela e valorizza le risorse naturali, concorre alla riduzione dell'inquinamento, promuove a salvaguardia dell'ambiente, anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio.

7. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro e lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. Tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

8. Il Comune promuove le attività culturali, sportive, ricreative e del tempo libero.

9. Il Comune valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e le proprie tradizioni culturali. Favorisce e promuove le più ampie collaborazioni con l'Università di Bologna, il Provveditorato agli Studi e le istituzioni culturali statali, regionali e locali.

10. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. A tal fine nella Giunta Comunale, nelle Commissioni Consiliari e nelle Consulte nessuno dei due sessi può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai tre quarti dei componenti. Nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, si provvede, di norma, ad assicurare la presenza di entrambi i sessi.

11. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

12. **Il Comune riconosce la pratica dell'associazionismo laico e cattolico come strumento della partecipazione e della formazione umana e civile, individuando nelle famiglie un punto fondamentale di questo processo.**

13. **Il Comune riconosce alle Parrocchie, ai Circoli culturali e sociali, ed ai centri di iniziative sociali e religiose, un rilevante ruolo sociale ed educativo strettamente connesso alle realtà del Comune.**

14. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.

15. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.

16. L'attività del Comune è improntata alla logica di servizio secondo la quale l'esigenza e i bisogni dei cittadini (utenti) e la loro soddisfazione vengono poste al centro del funzionamento e dell'organizzazione amministrativa.

17. Il comune armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini e delle famiglie. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei servizi. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate.

18. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

19. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace: il Comune assumerà, a tal fine, iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

20. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Titolo II

Istituti di partecipazione

Capo I

Partecipazione in generale

Art. 4.
Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini residenti, domiciliati nel Comune, non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio, degli utenti dei servizi comunali, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, degli stranieri e degli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione.

2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo principi e le forme stabilite nello Statuto.

3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

4. Il Comune attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, individua modalità di consultazione e confronto con le forme di rappresentanza della società civile; in particolar modo il Comune attiva forme di concertazione con le rappresentanze sindacali sugli atti a valenza generale di programmazione.

Capo II
Partecipazione politica

Art. 5
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone handicappate, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interesse diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppo sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio può stabilire, inoltre, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fondi di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

5. La Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art.6
Istanze, petizioni, proposte. Iniziativa popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cento persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità. Il regolamento, da adottare entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, determina le modalità, forme e temi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi.

2. I soggetti di cui al precedente art. 4 esercitano l'iniziativa riferita agli atti di competenza del Consiglio comunale presentando una proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di duecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale.

4. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 7
Consultazione della popolazione. Sondaggi

1. L’amministrazione può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima o del sondaggio, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è limitata a materie di esclusiva competenza locale .

3. La consultazione può essere promossa dal Consiglio comunale, dalla Giunta, , da due Consulte di frazione.

4. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 8
Referendum consultivo e propositivo

1. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum consultivo e propositivo quanto lo richiedano trecentocinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio comunale. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum viene indetto dal Sindaco entro 90 giorni dalla esecutività della relativa deliberazione consiliare.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
   a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale ;
   b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
   d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
   e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
   f) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti relativi al personale del Comune;
   g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
   h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

3. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

4. La proposta, ad avvenuta raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti, eletto dal Consiglio comunale, entro sei mesi dalla prima seduta consiliare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

5. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

7. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 9
Referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo deve essere presentata presso la segreteria del Comune da un comitato promotore, composto da cinquanta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune medesimo. Nella richiesta, da pubblicarsi all'Albo pretorio del Comune, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum e il regolamento di ci cui si propone l'abrogazione, con la formula: <<volete che sia abrogato il regolamento.....>>. Qualora si richieda referendum per abrogazione di parte di uno o più articoli del regolamento deve essere trascritto il testo dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

2. Le firme, in numero non inferiore a cinquecento elettori residenti nel Comune, vengono raccolte entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta, su appositi moduli vidimati dall'ufficio di segreteria del Comune. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

3. Dopo la raccolta, i moduli contenenti le firme autenticate nelle forme di legge, vengono depositati presso il Comitato dei Garanti, che esamina la richiesta di referendum e la regolarità delle firme depositate e si pronuncia sull'ammissibilità entro sessanta giorni.
   Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco e la Giunta possono presentare memorie al Comitato stesso.

4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:
   a) sull'esclusiva competenza locale;
   b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
   c) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
   d) sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.

5. Ricevuta comunicazione della decisione del Comitato dei Garanti, il Sindaco, su deliberazione del Consiglio, indice con proprio atto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori.

6. Per la validità del referendum deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e pronunciarsi favorevolmente all'abrogazione la metà più uno dei votanti.

7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Sindaco, con proprio atto dichiara l'abrogazione del regolamento o delle singole disposizioni oggetto del regolamento medesimo. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato all'Albo pretorio del Comune.

8. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione del regolamento o delle singole disposizioni oggetto del regolamento medesimo, non può proporsi richiesta di referendum abrogativo del medesimo regolamento o di parte di esso durante il mandato del Sindaco in carica.

9. Non possono essere sottoposti a referendum:
   a) lo statuto;
   b) il regolamento di contabilità;
   c) i regolamenti in materia di entrate e a contenuto finanziario;
   d) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
   e) il regolamento sul consiglio comunale;
   f) ogni altro regolamento obbligatorio ai sensi di legge.

10. Il referendum non può avere luogo in concomitanza con ogni altra operazione di voto.

Art. 10
Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione:
   a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
   b) i dati relativi ai costi di gestione, dei servizi e al loro andamento;
   c) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, qualità dell'ambiente urbano, salute);
   d) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;
   e) i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
   f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune;
   g) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

Capo III
Diritto di accesso. Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 11
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento:
   a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
   b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;
   c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio;
   d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti/responsabili del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art.12
Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere puntuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità ed urgenza della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
   a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
   b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

3. Nell’esercizio della partecipazione è ammesso l’istituto della rappresentanza.

Art. 13
Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta, o di due capigruppo del Consiglio, o di due Consulte di frazione. L'istruttoria può essere altresì indetta quanto ne facciano richiesta almeno duecento persone.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art. 14
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
   In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 15
Difensore civico

1. L'Amministrazione istituisce e riconosce il significato democratico della figura del Difensore civico, al fine di:
   a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
   b) esercitare le funzioni di cui all'art, 127 comma 1 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;
   c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo nel quale ha avuto luogo la sua elezione.

4. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, ed ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.

5. Il Consiglio comunale può assicurare, in un quadro di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo in forma associata con altri Enti ispirandosi ai fini di cui al comma 1.

6. Entro trenta giorni dalla elezione, la Giunta definisce la dotazione dei mezzi per assicurare lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

Titolo III
Organizzazione di governo

Art.16
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

Capo I
Consiglio Comunale

Art. 17
Consiglio

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento di funzionamento secondo quanto previsto dall'art. 38 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

ART. 18
Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
   a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
   b)presentare interrogazioni interrogazioni, interpellanze, mozioni;
   c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
   d) ottenere dal Direttore Generale, dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonchè dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documentazioni e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato rispondono alle interrogazioni e interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione (secondo le modalità stabilite dal regolamento).

4. I consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli assegnati, hanno inoltre facoltà di attivare il controllo dell'organo regionale o se istituito del Difensore Civico, nei casi e nelle forme di cui all'articolo 127 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 e di richiedere la convocazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art**.** 39 del medesimo decreto legislativo.

Art. 19
Decadenza, dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive del Consiglio comunale può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale. L'accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
   Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del/dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

Art. 20
Organizzazione del Consiglio

1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati con regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
   Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.

3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi che nominano il rispettivo capogruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento. I gruppi dispongono, presso la Sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Ai gruppi consiliari spetta altresì un fondo per l'espletamento di attività ed iniziative politiche commisurato alla consistenza numerica dei gruppi. L'ammontare di tale fondo è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in sede di bilancio preventivo. Il regolamento stabilisce le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo.

Art.21
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, con funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano sull'attività svolta dagli uffici del Comune, nonché dagli enti ed aziende dipendenti.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Consiglio e le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti.

Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

Art.22
Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie o per affari determinati, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.

2. La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.

3. La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. L'adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Art. 23
Funzionamento del Consiglio

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono tassativamente riconducibili alle materie elencate all'art. 42 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco e negli altri casi previsti dallo Statuto. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

6. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

7. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

Art. 24
Linee programmatiche e di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetto da realizzare nel corso del mandato, per la discussione e la definizione delle stesse.

2. Ai fini della definizione e dell'adeguamento delle linee programmatiche, il Sindaco indirà apposita Conferenza dei Capigruppo, per poi porre il punto alla discussione del Consiglio Comunale.

3. Almeno una volta all'anno, di norma in sede di approvazione del bilancio di previsione, viene convocata una specifica sessione del Consiglio per la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche del Sindaco.

Art. 25
Prima convocazione

1. Successivamente alla proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'Ufficio della Prima Sezione Elettorale, il Sindaco neoeletto è tenuto a pubblicare entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio i risultati delle elezioni notificandoli a tutti gli eletti.

2. Il consiglio è convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti e al giudizio riguardo alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.
   La prima seduta deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

3. La convocazione è disposta dal Sindaco eletto.

4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Art. 25 bis
Consiglio aperto

1. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.
2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, è consentito al Sindaco, secondo modalità da stabilire nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del Consiglio aperto.

Capo II
Sindaco e Giunta

Art. 26
Sindaco

1. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle funzioni al momento della prestazione del giuramento, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il verbale viene trasmesso al Prefetto.

2. Entro sessanta dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta verso l'esterno, è responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti. **Al Sindaco spetta anche la rappresentanza a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, ivi compresa la possibilità di rinunciare, conciliare o transigere le controversie, previa deliberazione della Giunta Comunale. Il Sindaco può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale.**

5. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici.

6. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, modificandoli in casi di emergenza, connessi al traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.
   Il Sindaco ha competenza in materia in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

8. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all' art**.** 54 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000**.**

9. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere temporaneamente l'esecuzione di atti di competenza del Direttore generale e dei dirigenti.

10. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

11. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a:
a) revoca di Assessori;
b) presentazione delle dimissioni, ai sensi dell'art. 53 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;
c) nomina, designazione e revoca, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000**,** sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
d) approvazione degli accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 27
Nomine . Potere di ordinanza

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

1bis. Il Sindaco può incaricare per particolari esigenze organizzative uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicandolo al Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco:
a) nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo gestito da apposita agenzia, di cui è dipendente;
b) Revoca il Segretario comunale, con provvedimento motivato e previa deliberazione della Giunta;
c) Nomina e revoca i responsabili dei settori, servizi, uffici, corpo;
d) attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e) Può nominare e revocare, previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti e previa deliberazione di Giunta, un Direttore generale. Ove non provveda alla nomina può attribuirne le funzioni al Segretario comunale;
f) Può costituire alle sue strette dipendenze, secondo le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

g) nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei, in occasione delle consultazioni elettorali;
h) esercita il potere di nomina e designazione in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 28
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra essi il Vice Sindaco; il decreto è tempestivamente inviato al Prefetto.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, non superiore a sei compreso il Vice Sindaco.

3. Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il *quorum* per la validità dell'adunanza.

Art. 29
Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio nelle materie non riservate dalla legge e dallo statuto al Sindaco. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio su iniziativa del Sindaco o di Assessori da questi delegati. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili degli uffici.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

Art. 30
Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell'atto di nomina. In tale ambito:

a) esercitano il potere di indirizzo attraverso l'emanazione di direttive che determinano obiettivi e criteri dell'attività dei responsabili;
b) svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, con atto motivato, che è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti la Giunta.

3. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione; le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione.

4. La sostituzione di Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata dal Sindaco, che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 31
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere motivata.

3. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale e deve essere discussa in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta. Il Segretario Comunale comunica tempestivamente la deliberazione al Prefetto perchè siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e di nomina di un Commissario.

Art. 32
Dimissioni - Impedimento permanente - Rimozione - Decadenza Sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo

Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. All'accertamento delle cause di impedimento permanente provvedono congiuntamente il Segretario Comunale e il Vice Sindaco, che ne danno comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate in una seduta consiliare oppure al di fuori di essa per il tramite del Segretario comunale. In quest'ultimo caso il Consiglio deve essere convocato per la presentazione delle dimissioni entro dieci giorni dalla loro formulazione.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art 33
Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 della legge 19.3.1990 n. 55 e negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate , di norma, dall'Assessore più anziano per età fra i componenti la Giunta.

Titolo IV
Decentramento

Art. 34
Consulta di frazione

1. In ogni frazione è costituita una consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuabile di attività. La consulta è formata da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti, che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio e che possono essere rinominati.

2. Le modalità di nomina dei consultori da parte del Consiglio comunale, inclusa l'eventuale scelta dei consultori tra candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell'ambito delle diverse frazioni, sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 35
Funzioni della consulta di frazione

1. La consulta è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.

2. La prima convocazione della consulta è fatta dal Sindaco, per l'elezione del presidente della consulta, da farsi a maggioranza assoluta nella prima seduta od a maggioranza semplice in una successiva.

3. Il presidente della consulta svolge le funzioni necessarie per il funzionamento dell'organo collegiale e dirige le assemblee pubbliche; egli può farsi sostituire da altro membro della consulta.

4. Almeno una volta all'anno tutte le consulte si riuniscono in una conferenza dei servizi, per esaminare l'andamento dei servizi pubblici resi dal Comune.

5. Con regolamento comunale possono essere dettate norme di attuazione per il funzionamento e l'attività delle consulte e della conferenza dei servizi.

Titolo V
Servizi pubblici locali

Capo I
Modalità di gestione. Nomina degli amministratori

Art. 36
Modalità di gestione

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'art. 113 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale - fatti salvi i criteri di cui allo stesso art. 113 - sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

4. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, una azienda speciale o altra forma di gestione.

5. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
   a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
   b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
   c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
   d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

6. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
   a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
   b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
   c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali tramite istituzione;
   d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

7. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

Art. 37
Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:
   a) il Commissario do governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Bologna, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;
   b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;
   c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad ente o istituzioni a prevalente carattere culturale;
   d) i componenti del Comitato regionale di controllo;
   e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;

f) i consiglieri della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Baricella, nonchè i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;
g) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente al quale si riferisce la nomina;

3. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
a) i consulenti che prestano opera in favore di imprese od enti concorrenti con quello al quale si riferisce la nomina;
b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
c) i componenti delle giunte municipali dei Comuni ricompresi nella Provincia di Bologna.

4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.

6. Il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali i nominativi, e relativi curriculum, delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.

7. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora le norme prevedano la nomina di rappresentanti del Comune in capo alle minoranze del Consiglio comunale, le designazioni vengono effettuate con le modalità di cui al precedente art. 22**.**

8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

9. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Capo II
Partecipazione a società per azioni

Art. 38
Partecipazioni a società per azioni o società a responsabilità limitata

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

2. La partecipazione a società per azioni o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonchè alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

3. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

Capo III
A z i e n d a s p e c i a l e

Art. 39
Azienda speciale

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.

3. L’Azienda speciale può essere trasformata in società per azioni con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 40
Consiglio di amministrazione e Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque.

2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.

3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 41
Direttore

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 42
Rapporti con il Comune

1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
   a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali;
   b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonchè la relativa relazione previsionale;
   c) il conto consuntivo;
   d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
   e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.

   Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato alla autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.

2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a riferire alle commissioni competenti affinchè queste possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.

3. I rapporti delle commissioni con gli organi dell'azienda, ivi compreso con l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo IV
L'istituzione

Art. 43
Istituzione

1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.

2. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse provinciale o metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.

4. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

5. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione di servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

6. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

7. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

8. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del

Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.

Art. 44
Consiglio di amministrazione e Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente.

2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita all'atto di nomina.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore.

4. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.

5. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 45
Direttore

1. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.

2. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dall'amministrazione comunale, nonchè tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del Comune. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 46
Rapporti con il Comune

1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
   a) il bilancio annuale;

b) il conto consuntivo;
c) il piano programma annuale, il quale, preceduta da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali, deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie;
d) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonchè gli standard di erogazione dei medesimi;
e) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.

Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Capo V
A l t r e f o r m e

Art. 47
Concessioni di pubblici servizi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio e livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza.

3. Il conferimento della concessione avviene con procedura e criteri stabiliti dal Consiglio comunale in modo da assicurare il conseguimento delle condizioni più favorevoli all'ente.

4. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

Art. 48
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'art. 30 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 49
Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi da costituirsi tra Comuni e tra Comuni e Province, ai sensi dell'art. 31 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

2. L'ordinamento del consorzio è demandato allo statuto consortile, che deve essere preventivamente approvato dai Consigli di tutti gli enti locali aderenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione di cui all'art. 30 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 50
Accordi di programma

1. Il comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione ed operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

2. L'accordo definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

Titolo VI
L'organizzazione comunale

Capo I
L'amministrazione comunale

Art. 51
Principi e criteri direttivi

1. L'amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l'efficacia, l'efficienza e la capacità realizzativa

dell'azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici.

2. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono i singoli dirigenti/ responsabili di settore e gli organismi collegiali previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con attività istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto tecnico.
   L'attività di controllo si avvale, tra gli altri, del supporto del servizio di controllo di gestione.

3. Tra gli atti di indirizzo, in particolare, rientrano:

   a) il programma amministrativo di cui all'art. 71 comma 2 del D. Leg.vo n. 267/2000**;**
   b) il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all'art. 46 comma 3 del D.Leg.vo 267/2000;
   c) il bilancio annuale e pluriennale di previsione e la relazione previsionale e programmatica di cui agli artt. 162, 170 e 171 del D. Leg.vo 267/2000;
   d) il piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Leg.vo 267/2000;
   e) i piani economico-finanziari di cui all'art. 201 del D. Leg.vo 267/2000;
   f) i programmi, i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione di cui all'art. 42, comma 2 lett. B) del D. Leg.vo 267/2000;
   g) il piano generale di sviluppo dell'ente;
   h) il programma triennale dello opere pubbliche di cui alla L. 109/1994 e, comunque, i programmi e i progetti preliminari delle stesse di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Leg.vo 267/2000;
   i) gli indirizzi espressi dal consiglio comunale, in particolare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del D. Leg.vo n. 267/2000;
   l) le direttive del Sindaco;
   m) le direttive della Giunta;
   n) le direttive degli Assessori nell'ambito delle deleghe ricevute;

4. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell'ente locale.

5. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l'attività di gestione spetta ai dirigenti/responsabili che sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati .

Art. 52
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sostituisce il regolamento d'organizzazione e costituisce la mappa organizzativa totale degli strumenti di gestione e di governo dell'apparato.

3. Il regolamento deve prevedere adeguate strutture di coordinamento (politico-burocratiche e burocratiche), controllo e consultazione in modo da assicurare la continuità dei ruoli all'interno dell'organizzazione, unitarietà, coesione, sistematicità ed organicità all'attuazione dei programmi del Comune.

4. Il regolamento, in via principale:

a) - disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e flessibilità;

b) - stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Responsabili di settore/servizio/corpo e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;

c) - stabilisce le modalità per il conferimento di incarichi apicali a tempo determinato;

d) - può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

e) - disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure selettive conformandosi a principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità, speditezza, trasparenza, oggettività, pari opportunità e decentramento;

f) - stabilisce i criteri per la nomina del Direttore Generale;

g) - individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione dei responsabili (dirigenti) e della congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo.
Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali

Art. 53
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate secondo l'assetto definito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che può prevedere:
   -direzione generale
   -settori
   -servizi
   -unità operative
   -progetti
   -altre forme di organizzazione.

2. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'Amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa e le funzioni generali delle strutture.

3. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di massima flessibilità e modularità in modo da assicurare il costante adeguamento della azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.

4. Lo schema organizzativo e la dotazione organica del personale sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Lo schema organizzativo dovrà tenere conto che:
   -il Comune è un sistema aperto e la sua struttura organizzativa deve garantire il massimo grado di interazione con il contesto socio- politico- economico - istituzionale locale, regionale, nazionale ed internazionale
   -il Comune persegue, anche mediante forme organizzative nuove e sperimentali, il massimo sviluppo della partecipazione dei cittadini al governo della città
   -il Comune si articola in strutture organizzative che si identificano per gli obiettivi, gli scopi, e le finalità che le caratterizzano
   -le funzioni di *line* operano in logica prestazionale di servizio verso gli utenti esterni delle loro attività
   -le funzioni di staff (interne) operano in logica prestazionale di servizio verso gli utenti interni della loro attività
   - è indispensabile perseguire la massima integrazione operativa e strategica delle strutture politiche e burocratiche

6. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri enti locali, l'amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli enti o da personale a contratto, con funzioni strumentali, istruttorie o finali (di line o di staff) , in ordine a politiche ed opere di interesse sovracomunale e/o metropolitano.

Capo II
Direttore Generale. Segretario Comunale

Art. 54
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione fra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

3. Il Direttore Generale:

   a) - attua, secondo direttive impartite dal Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;

   b) - sovrintende alla gestione dell'Ente;

   c) - persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza;

   d) - predispone il piano dettagliato degli obiettivi;

   e) - propone il P.E.G. (o documento sostitutivo).

4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Settore/Servizio/Corpo.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

6. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 55
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario è nominato con le modalità previste da apposita normativa dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per un periodo di durata corrispondente al suo mandato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario:

a) - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore/Servizio/Corpo e ne coordina l'attività, quando non sia stato nominato il Direttore Generale;

e) - esercita ogni altra funzione attribuitagli **dallo statuto**, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere stipulata convenzione per il servizio di segreteria, il cui contenuto è determinato dall'art. 10 - comma 2 - del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.

Capo III
Responsabile di settore

Art. 56
Responsabili di Settore

1. I responsabili di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili, della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. I responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

3. I responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo: Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del

Direttore generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

ART. 57
Compiti dei Responsabili di Settore

1. Ai Responsabili di Settore/Servizio/Corpo spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

2. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune, i Responsabili di Settore/Servizio/Corpo limitatamente alle materie di propria competenza:

a) - esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri di cui all'art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

b) - emettono i provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

c) - emanano gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali relazioni, valutazioni ed attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni;

d) - adottano gli atti di organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia ivi compresi i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario, l'irrogazione di censura, il promuovimento di provvedimenti disciplinari, l'esecuzione delle deliberazioni di Giunta in materia di personale, provvedendo altresì all'adozione di tutti gli altri atti di gestione del personale ivi compreso l'attribuzione dei trattamenti accessori spettanti ai loro collaboratori;

e) - adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, in conformità agli atti di programmazione e previa deliberazione autorizzativa del competente organo costituita dall'assegnazione di fondi ai singoli Settori/Servizi/Corpo;

f) - stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti e le convenzioni, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 del Codice Civile, in base alla determinazione che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 192 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

g) - adottano gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, ecc...;

h) - trattano i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;

i) - gestiscono i procedimenti di concorso e di gara, presiedono le commissioni relative, ne nominano i componenti fra esperti di provata competenza ed adottano i provvedimenti per ogni fase degli stessi. In ragione di specifiche esigenze i provvedimenti di indizione di gara o di concorso possono attribuire la presidenza della commissione a Responsabili diversi da quelli preposti al Settore interessato;

l) - approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

m) - adottano, nell'ambito dei procedimenti espropriativi, i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

n) - adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

o) - emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

p) - pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle che l'art**.** 54 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 attribuisce al Sindaco;

q) - provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

r) - forniscono al Direttore, ove nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

s) - concedono le licenze agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio sostitutivo di leva;

t) - assumono la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore quando non la attribuiscono ad altro funzionario ed esercitano il potere sostitutivo nei confronti del personale dipendente;

u) - rispondono, nei confronti del Direttore Generale, ove nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Le attribuzioni dei responsabili sono definite oltrechè da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari , dagli atti degli organi di governo del Comune.

4. I Responsabili possono delegare a dipendenti ad esso sottoposti, compiti e funzioni proprie, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 58
Attribuzione della posizione di Responsabile di Settore

1. La posizione dei responsabili di settore può essere ricoperta da esterni con rilevante esperienza documentata in attività uguali o analoghe a quelle richieste, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. I compiti di cui all'art. 57 e 57 bis sono di competenza dei dirigenti e/o posizioni organizzative all'uopo individuati secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

T i t o l o
F i n a n z a e c o n t a b i l i t à

Art. 59
Autonomia impositiva

1. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha autonomia impositiva nelle forme e secondo le modalità disciplinate dai regolamenti.

Art. 60
Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti, nonchè dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 61
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.

2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare ed approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, è redatto in termini di competenza osservando i

principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti.

3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria.
   A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.

4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.

5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorchè derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 61 bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.

1. Salvo diversa disposizione normativa, il Comune individua nel Segretario Generale, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Il Segretario Generale, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dall'avvenuta scadenza dei termini.

3. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Segretario Generale nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

4. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Segretario Generale questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 62
Risultati di gestione

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da tre distinte parti:
   a) conto del bilancio;
   b) conto generale del patrimonio;
   c) conto economico.

   L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate;

2. Il conto consuntivo approvato entro il 30 giugno di ciascun anno, è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

Art. 63
Controlli interni

1. Nella definizione del sistema dei controlli interni di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità individuano metodi idonei per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 64
Gestione finanziaria

1. I responsabili/dirigenti, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Direttore Generale, il Segretario generale, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni degli organi di governo, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione. Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i responsabili/dirigenti richiedono al Servizio Economico finanziario l'emissione di mandati a favore dei creditori.

2. I responsabili/dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.

3. Le deliberazioni, le determinazioni e gli atti che comunque autorizzino spese a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati al Servizio Economico Finanziario per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo

impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.

4. I responsabili/dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Art. 65
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 239 e seguenti del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.

2. Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.

3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Baricella e se eletti decadono da componenti il Collegio:
   a) i membri dei Comitati Regionali di Controllo e relative sezioni;
   b) i Consiglieri comunali, di frazione e gli assessori del Comune e i loro parenti o affini entro il quarto grado;
   c) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, province, comunità montane della Regione Emilia-Romagna e della stessa regione;
   d) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune;
   f) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.

4. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.

5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.

6. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

Art. 66
Attività del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

2. I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.

3. I revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste da regolamento.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 67
Unione di Comuni.

1. Il Comune favorisce l'unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, ai sensi dell'art. 32 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 68
Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberato dal Consiglio comunale secondo le procedure previste all'art. 6, comma 4, del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 69
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti e le successive modifiche sono adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale a seconda delle rispettive competenze.
3. I regolamenti che per legge devono essere sottoposti al controllo del CO.RE.CO., sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'organo di controllo.
4. I regolamenti non soggetti a controllo del CO.RE.CO. sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrano in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
5. I regolamenti richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge o non sia previsto altro termine previsto dal presente statuto, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 69 bis
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto di cui all'art. 2 della legge 27.07.2000 n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo delle norme di legge o regolamenti dovrà essere integrato dal contenuto anche sintetico o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati, introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.07.2000 n. 212, le necessari modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente;
b) alla conoscenza degli atti e alla semplificazione;
c) alla chiarezza ed alla motivazione degli atti;
d) alla remissione in termini;
e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede;
f) all'interpello del contribuente.

Art. 69 ter
Ordinanze

1. I responsabili dei Settori emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, comunicandole al Sindaco.
2. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell''rt. 54 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Tale ordinanza è accessibile a chiunque intenda consultarla.

Art. 69 quater
Violazione agli atti del Comune

1. Le contravvenzioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative appositamente determinate per legge o dai singoli regolamenti.
2. A tal fine, se non è disposto diversamente, verranno applicate le norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 70
Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui comma 5 dell’art. 69 continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

2. Sino all’istituzione del Difensore civico comunale, in forma autonoma o in convenzione, le funzioni di cui all’art. 15 , comma 1, lett. b), vengono esercitate dal Comitato di controllo.

Art. 71
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.